

**PARTE SPECIALE**

**RICETTAZIONE  
E RICICLAGGIO**

**Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001**

## 1. PREMESSA

Con il D.Lgs. 231/2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio).

L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico con l'abrogazione di numerose norme e l'introduzione di altre.

L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 il nuovo art. 25 *octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 64 lett. *f*), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006 di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex Decreto 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un *interesse* o *vantaggio* per l'ente medesimo.

La finalità del decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 11, 12, 13 e 14 (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, Pubblica Amministrazione, ecc.) per i cui organismi di vigilanza sono previsti specifici obblighi di comunicazioni.

Va sottolineato come quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore ha espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'OdV (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una *atipica* attività a rilevanza esterna dello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o del vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano dall'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex art. 648-ter c.p.*, siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorrerà pur sempre un accertamento in concreto da parte del Giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

L'art. 3 della L. 186 del 2014 ha introdotto nel Decreto n. 231/2001, all'art. 25-*octies*, il reato presupposto di autoriciclaggio - art. 648- *ter.1* del codice penale.

## **2. LA TIPOLGIA DEI REATI**

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per *acquisto* dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante *l'intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, vanno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui "l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Si precisa che:

- **soggetto attivo** del reato può essere chiunque;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un profitto.
- presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato;
- le "cose" citate nell'art. 648 c. p. sono beni mobili.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire

scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-*bis* c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questo tipo di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dev'essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ult. co. dell'art. 648 c.p. già esaminato.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il denaro c.d. sporco, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

*Impiegare* è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo co. dell'art. 648 c.p.

Si precisa che:

- **soggetto attivo** del reato può essere chiunque;
  - la condotta deve consistere nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
  - presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso un delitto al quale però il soggetto attivo del presente reato non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.
- 
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)**

Questo reato si realizza quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si precisa che:

- **soggetto attivo** del reato deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento;
- la condotta deve consistere nell'impiego, sostituzione, trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un precedente delitto non colposo con la finalità di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, il soggetto attivo del reato in esame abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo.

\* \* \*

L'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare - attraverso un primo delitto non colposo - una provvista consistente di denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;



3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Pertanto, tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un pericolo potenziale per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

In ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

L'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Con riferimento alle novità normative sopra riportate in sintesi, la Società, di concerto con l'OdV, ritiene che il Modello Organizzativo e le procedure vigenti rappresentino un idoneo strumento di:

- prevenzione dalla commissione di tali reati e dei reati potenzialmente idonei a costituirne il presupposto (compresi i reati tributari);
- di monitoraggio dei ruoli aziendali coinvolti in attività sensibili.

### **3. PRINCIPALI AREE E ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

**Aree aziendali** a rischio:

- Amministrazione, finanza e controllo
- Ufficio affari legali (contratti)
- Funzione acquisti

**Attività aziendali** a rischio in relazione a

#### **1. rapporti con soggetti terzi**

- Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti
- Transazioni finanziarie con controparti

## **2. rapporti infragruppo**

- Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita
- Gestione dei flussi finanziari

## **4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

Vanno inclusi tra i Destinatari anche i "Collaboratori", cioè coloro che, in forza di un rapporto formalizzato – ma anche di fatto – materialmente operano per conto e/o nell'interesse e/o a vantaggio di Coloplast S.p.A.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finanziarie;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia, fiscale e tributaria;
3. NON compiere alcun atto che possa integrare, direttamente o indirettamente, uno dei fatti-reato di cui alla presente parte speciale.

## **5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE ATTIVITA' A RISCHIO**

### **5.1 Principi generali**

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché collaboratori esterni e partners, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *ogni altro documento/procedura instaurata relativamente al trattamento dei dati tramite supporti informatici*
- *ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

## **5.2 Principi procedurali specifici**

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione a ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. entità del prezzo, qualità del prodotto, condizioni dell'offerente, ecc.).
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.
- Controllo dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificazione di un organo o di un'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- Specifica previsione di sanzioni in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
- Assunzione di adeguati criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

## **6. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ODV**

L'OdV deve accertare la coerenza delle procedure interne con le prescrizioni sopra indicate e, in concreto, la loro effettiva applicazione a livello operativo, attraverso:

- Verifica del livello di adeguamento delle società collegate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.
- Verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne con specifiche previsioni di prevenzione dei reati in parola.
- Ricezione e analisi di flussi periodici di segnalazione delle operazioni a rischio di reato.
- Esame di specifiche segnalazioni di rischio reato provenienti da organi societari, dirigenti, dipendenti secondo le modalità previste dal presente Modello organizzativo.

In tutti i casi in cui ravvisi situazioni di rischio reato, l'OdV deve comunque attivarsi, di sua iniziativa, con gli strumenti che la sua funzione prevede.